

REGOLAMENTO (CEE) N. 2780/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 1993

**recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di
50 000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento
spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che la situazione del mercato del frumento duro del 1993 è caratterizzata da un raccolto sensibilmente ridotto e, di conseguenza, da prezzi anormalmente elevati rispetto ai prezzi di sostegno; che, vista la situazione, è opportuno non tener conto del prezzo di mercato ai fini della valutazione delle offerte e fissare quindi un prezzo minimo superiore al prezzo d'intervento;

considerando che dato il lungo periodo di ammasso per talune partite rimesse in vendita sul mercato si ravvisa l'opportunità di offrire agli eventuali acquirenti determinate garanzie circa la qualità del prodotto;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento spagnolo procede ad una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 tonnellate di frumento duro da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 ottobre 1993.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 23 dicembre 1993.
3. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento spagnolo al seguente indirizzo:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Servicio Nacional de Productos Agrarios (Senpa)
c/Beneficencia 8,
E-28004 Madrid (telex: 41 818, 23 427 Senpa E;
telefax: 521 98 32, 522 43 87).

Articolo 3

All'atto del ritiro dei cereali da parte dell'aggiudicatario, l'organismo d'intervento preleva un campione in contraddittorio per ciascuna partita, in base al metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽¹⁾.

Qualora l'analisi evidenzia una differenza notevole tra la qualità dei cereali prelevati e la descrizione della qualità riportata nel bando di gara, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario può rifiutare la merce.

È considerata differenza notevole una differenza di oltre un punto percentuale per le impurità figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, eccettuati i chicchi spezzati o i chicchi volpati.

L'aggiudicatario può altresì rifiutare la merce ove essa non corrisponda ai criteri figuranti nei punti A, C, E, F e G dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92.

In caso di controversia l'organismo d'intervento dovrà sottoporre il campione ai controlli necessari e le spese ad essi relative saranno a carico della parte soccombente.

Articolo 4

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è accettata l'offerta più elevata superiore al prezzo minimo di 130 ECU/t. Il prezzo minimo è maggiorato delle maggiorazioni mensili fissate per l'intervento dal regolamento (CEE) n. 1542/93 del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 5

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite vendute.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 3.